

poteva impedire. Si deve dunque ritenere provata la giusta causa di licenziamento in tronco e respingere la domanda del R. per il pagamento della indennità di anzianità e di preavviso. Resta da esaminare la riconvenzionale. (Omissis)

Per questi motivi, ecc.

Rivista di Giurisprudenza Civile e Commerciale

Israeliti — Impiegati privati — Dispensa dal servizio — Obbligatorietà — Insussistenza (R. D.-legge 17 novembre 1938 n. 1728, sulla difesa della razza, art. 13, 21, 22).

Gli impiegati privati di razza non ariana non sono soggetti alla dispensa obbligatoria dal servizio, di cui al regio decreto-legge 17 novembre 1938 n. 1728. (1)

Corte d'Appello di Torino; udienza 18 dicembre 1939; Pres. Ripa di Meana, Est. Dematteis, **De Benedetti** (Avv. Mutti) **Consorzio Agr. di Vercelli** (Avv. Giordano).

Impiego privato — Licenziamento senza preavviso — Indennità di anzianità — Calcolo — Esclusione del periodo di preavviso (R. D.-legge 13 novembre 1924 n. 1825, sull'impiego privato, art. 10).

In caso di licenziamento in cui il periodo di preavviso sia stato sostituito dalla corrispondente indennità, tale periodo non può essere poi calcolato ai fini della determinazione dell'indennità di anzianità. (2)

Corte di Cassazione del Regno; Sezione II civile; udienza 11 dicembre 1939, n. 3276; Pres. Telesio, Est. Ciotola, P. M. Santoni (concl. conf.); Accame (Avv. Ottolenghi) c. Banco di Roma (Avv. Orlandi, Santoro).

(Sent. denunciata: App. Roma 15 dicembre 1938)

(1) Questione nuova per quanto ci consta.

La Corte così motiva:

« Occorre a questo punto prendere in esame il decreto razziale del 17 novembre 1938 e stabilirne la portata. Ed allora una prima proposizione è certa e sicura: tale decreto non detta alcuna provvidenza in rapporto agli impiegati privati non ariani. Infatti la cerchia delle dispense dal servizio di natura obbligatoria è tassativamente limitata dall'art. 13 alle varie categorie ivi contemplate, ed alla stregua di codesta ristretta cerchia sono da interpretare i successivi articoli 21 e 22. Questo ultimo articolo infatti distingue tra enti cui sono applicabili le norme del precedente articolo ed enti cui non sono tali norme applicabili. Per questi detta norme particolari: ma ciò sempre nell'ambito del richiamato articolo 13 e cioè con assoluta esclusione degli impiegati privati.

« Posto questo principio, ed in relazione alla figura di società commerciale riconosciuta al Consorzio, le disposizioni del richiamato regio decreto-legge non erano in alcun modo né da richiamare, né da applicare. Il Consorzio ritenne conveniente, come altri datori di lavoro, di licenziare il personale non ariano, ed era liberissimo di farlo perché l'art. 20 del regolamento organico del personale in vigore a quell'epoca gli consentiva di «addovere, e senza addurre motivo alcuno, allo scioglimento del contratto con i propri impiegati», facendo loro il trattamento previsto dalla legge sull'impiego privato quanto al preavviso, e rispettando i diritti risultanti dal regolamento della cassa di previdenza. A ciò si è in sostanza uniformato il Consorzio, il quale ebbe solo il torto di invocare il decreto razziale, che non aveva, nel caso in oggetto, alcun valore giuridico ».

(2) Oltre le sentenze Cass. Regno 22 agosto 1931 e 24 gennaio 1934 (Foro it., Rep. 1931, voce Impiego privato, n. 615; id., Rep. 1934, voce cit., n. 705), ricordate nella motivazione della decisione che pubblichiamo, vedi in senso conforme App. Milano 14 giugno 1935 (id., Rep. 1935, voce cit., n. 724); App. Genova 10 giugno 1930 (id., Rep. 1930, voce cit., n. 456); App. Firenze 30 ottobre 1929 (id., Rep. 1929, voce cit., n. 627); Trib. Milano 2 marzo 1927 (id., Rep. 1927, voce cit., n. 323).

In senso contrario vedi Pret. Genova 20 gennaio 1936 (id.,

Notaro — Identità delle parti — Accertamento — Mancanza di fidefacienti — Certezza della identità delle parti — Estremi (L. 16 febbraio 1913 n. 89, sul notariato, art. 49).

Non è necessario che il notaio, in mancanza di testimoni fidefacienti, abbia la personale certezza assoluta della identità delle parti, bastando una seria, ragionevole e coscienziosa convinzione sull'identità della persona di cui afferma la conoscenza. (1)

Corte d'Appello di Napoli; udienza 11 dicembre 1939; Pres. Azzariti, Est. Capozzi; Longo c. Viola.

Rep. 1936, voce cit., n. 580); Trib. Genova 23 ottobre 1931 (id., Rep. 1932, voce cit., n. 844); Pret. Torino 14 maggio 1929 (id., Rep. 1929, voce cit., n. 628); Comm. Cent. Imp. Priv. 14 giugno 1927 (id., Rep. 1928, nn. 151, 152).

In dottrina si consultino, in senso contrario, GRECO, *Il contratto di lavoro, in Trattato di dir. civ.*, diretto da F. VASSALLI, Utet, Torino 1939, pag. 393, 396; D. R. PERETTI-GRIVA, *Impiego privato*, in *Nuovo Dig. It.*, Utet, 1938, vol. VI, pag. 783.

La Corte Suprema così motiva:

« E finalmente non più fondato appare l'ultimo mezzo, col quale l'Accame sostiene che, avendo il Banco, con le lettere di licenziamento, rotto in tronco il rapporto di impiego, avrebbe dovuto computare nella anzianità di servizio, al fine di determinare la relativa indennità, anche il periodo di tempo stabilito per il preavviso. Tale questione fu già risolta da questo Supremo Collegio in senso negativo con le pronunzie n. 1484 del 22 agosto 1931 e n. 244 del 24 gennaio 1934 (Foro it., Rep. 1931, voce Impiego privato, n. 615; id., Rep. 1934, voce cit., n. 705), e le ragioni che sorreggono la decisione sono di una palmaria evidenza. Ed infatti il penultimo capov. dell'art. 10 della legge impiegatizia 13 novembre 1924 n. 1825 stabilisce: « Oltre al preavviso nei termini come sopra stabiliti (art. 9) o in difetto, oltre all'indennità corrispondente, è in ogni caso dovuta una indennità (di anzianità) non inferiore alla metà dell'importo di tante mensilità di stipendio per quanti sono gli anni di servizio prestati ». Dunque concessa al principale la facoltà di licenziare in tronco l'impiegato, salvo a corrispondergli l'indennità corrispondente al periodo di preavviso, dovrà lo stesso principale pagare al suo dipendente anche la indennità di anzianità, ragguagliata però agli anni di servizio effettivamente prestati, escluso quel periodo di preavviso, appunto perchè in detto periodo l'impiegato non prestò più servizio ».

(1) Nel senso che il notaio, in mancanza di testimoni, deve avere la certezza assoluta della identità delle parti, vedi Cass. Regno 20 gennaio 1936 (Foro it., 1936, I, 655, con nota di richiami).

La Corte osserva:

« Il Tribunale ha ritenuto provato che il notaio Viola col dichiarare di conoscere personalmente come Eva Parmiggiani chi tale non era, e il notaio de Luca, con l'autenticare la firma della falsa Parmiggiani, hanno violata la disposizione contenuta nell'art. 49 della legge notarile 16 febbraio 1913 n. 89 che fa obbligo ai notai di essere personalmente certi dell'identità personale delle parti, e, in caso contrario, di accertarsene per mezzo di due fidefacienti da loro conosciuti. Tale certezza a dire del Tribunale deve essere assoluta. La Corte non divide il parere del Tribunale. Col fare obbligo ai notai di essere personalmente certi dell'identità personale delle parti il legislatore ha voluto che il notaio avesse una conoscenza personale diretta delle parti, cioè una conoscenza fatta di scienza propria mediante rapporti diretti e personali del notaio con le parti e non una conoscenza indiretta acquisita per semplice presentazione e informazione di terzi. La legge poi, non determina, né può determinare, su quali elementi soggettivi o oggettivi si deve fondare la conoscenza per ritenere certa la identità delle parti, tale cioè da escludere ogni possibilità di errori.

« Se il legislatore avesse voluto una certezza assoluta avrebbe in realtà emessa una norma per la quale solo in rarissimi casi il notaio avrebbe potuto non ricorrere ai fidefacienti. Difatti solo di una sfera ristretta di clienti egli può avere conoscenza assoluta della loro identità personale. Il legislatore, evidentemente, ha voluto che il notaio pubblico ufficiale al quale sono demandate delicatissime mansioni, deve acquisire la certezza dell'identità delle parti non in modo superficiale, per interposta persona mediante informazione e presentazione di terzi, ma personalmente e con una speciale prudenza e cautela in modo da avere una ragionevole seria, coscienziosa convinzione della identità di esse ».